

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 07/01/2020

Circolare n. 1B/2020

Oggetto: **Novità 2020**

Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in G.U. 30.12.2019)

Come purtroppo siamo stati da anni abituati ci troviamo di fronte ad una legge composta da un unico articolo e a 884 commi.

I punti di interesse per il mondo del non profit sono i commi 346 e 347.

Viene infatti introdotta una nuova detrazione fiscale, a partire dal primo gennaio 2021, IRPEF del 19% per le spese sostenute fino a un massimo di mille euro da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36 mila euro per l'iscrizione di minori a corsi di musica tenuti da cori, bande e scuole musicali riconosciute dalla pubblica amministrazione o comunque iscritte nei registri regionali. Si spera che sia presto chiarito in cosa debba consistere questo riconoscimento.

Il comma 720 incrementa la dotazione delle riserve destinate al cinque per mille.

I corrispettivi telematici

Con il primo gennaio del corrente anno è entrato in vigore l'obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi e la loro successiva trasmissione telematica. Tale trasmissione sostituisce sia l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale sia l'annotazione sul registro dei corrispettivi ai fini iva. L'obbligo è relativo esclusivamente per i compensi percepiti di natura commerciale che non siano documentati da fattura.

Non vi sono ricompresi i compensi assoggettati al regime di cui alla legge 398/91. Infatti, con il D.M. Economia e Finanze del 10.5.2019 sono state individuate specifiche fattispecie di esonero. Tra queste vi stanno proprio le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dall'art.2 del D.P.R. 696/1996, che alla lettera hh) del comma 1 include proprio

“le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;”. Va infine precisato che l'art.3 del citato Decreto stabilisce che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno i predetti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10.5.2019 risulta emanato e pertanto le indicazioni in esso fornite conservano ad oggi piena validità).

Tuttavia, in relazione al nuovo obbligo occorre evidenziare che con l'art.12-quinquies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita), il legislatore introduce per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo (1.1 - 30.6.2020) una sorta di “periodo transitorio” nel quale le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'art.6 c.3 e art.12 c.2 del d.lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in luogo dei previsti 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione), fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tenga presente che il differimento riguarda la “trasmissione” e non la “memorizzazione” dei corrispettivi che invece dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto.

Con la circolare 15/E del 29.6.2019 l'Agenzia delle entrate, in relazione al citato periodo transitorio, ha precisato che:

- con Provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
- detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente come detto al 30.6.2020).

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
